



CITTÀ DI RIETI  
— CENTRO D'ITALIA —



## REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

Il Comune di Rieti sostiene e favorisce il corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica sul territorio di propria competenza. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico che costituisce parte integrante di un insieme di iniziative legate alla corretta gestione dei rifiuti urbani volte, in generale, alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione complessiva dei rifiuti prodotti. I cittadini scelgono volontariamente di aderire all'iniziativa comunale di riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti, avvalendosi del compostaggio domestico quale sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi e dall'attività domestica.

## **Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico**

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati in proprio secondo le modalità di cui al successivo art. 10. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il Compost, terriccio ricco di sostanze utili da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

## **Art. 3 – Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della Tassa Rifiuti e Servizi (*TARI*) per utenza domestica, beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

## **Art. 4 – Albo Compostatori**

L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle eventuali facilitazioni e sgravi previsti dal Comune di appartenenza.

## **Art. 5 – Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, in base a quanto previsto dal presente Regolamento, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo, reperibile sul sito del Comune di Rieti [www.comune.rieti.it](http://www.comune.rieti.it) e distribuito gratuitamente dagli Uffici competenti o da soggetto delegato.

Il modulo deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo, piazza Vittorio Emanuele II n.1 o a mezzo pec a [protocollo@pec.comune.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.rieti.it)

Tale modulo, che ha valenza di autocertificazione, deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 1 (*Modulo di RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO COMPOSTATORI*).

In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze, l'Ufficio competente provvederà, previa verifica dei requisiti, ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori e ad inviare loro una comunicazione contenente il numero progressivo attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Albo.

## **Art. 6 – Utenze aventi diritto**

Hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori le utenze di cui al precedente articolo 3.

Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano:

- a) Di effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinentziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza *TARI*, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;

- b) Il numero di componenti del nucleo familiare;
- c) Di rendersi disponibili a partecipare agli eventi di formazione e sensibilizzazione che il Comune potrà effettuare avvalendosi anche del gestore del servizio di igiene urbana;
- d) Di rendersi disponibili a garantire i controlli che l'Ente ritenga opportuni al fine di verificare il corretto e continuativo compostaggio;
- e) Di provvedere alla restituzione del mastello per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici entro cinque giorni dalla data di comunicazione attestante l'avvenuta iscrizione all'Albo Compostatori;
- f) Ad assicurare la corretta gestione della compostiera secondo le buone prassi indicate al successivo art. 10. In particolare, l'utente garantirà l'annotazione, in apposito registro conforme al modello allegato B), delle operazioni di rimescolamento periodico e svuotamento.

### **Art. 7 – Finalità del compostaggio domestico**

La pratica del compostaggio domestico, che deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost, migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

### **Art. 8 – Rifiuti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo e non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, pane raffermo o ammuffito);
- b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legnetti di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità poiché hanno tempi di trasformazione maggiori);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

È da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici ed avanzi di cibo di origine animale per possibili problemi igienico-sanitari. È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

**ATTENZIONE:** Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Se ne sconsiglia l'utilizzo e si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri eventuali animali domestici. Tali rifiuti possono tuttavia essere utilizzati nel compostaggio in modeste quantità. Le eventuali eccedenze dovranno essere conferite presso il centro di raccolta comunale o secondo altre modalità che saranno indicate dal gestore del servizio.

## **Art. 9 – Rifiuti non compostabili**

È vietato conferire nella compostiera le seguenti sostanze, a titolo esemplificativo e non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

## **Art. 10 – Modalità per effettuare il compostaggio domestico e distanza dai confini e dai fabbricati**

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare o la compostiera o una buca, a seconda dell'ubicazione dell'utenza stessa. L'utente deve assicurarsi di non creare pericoli di natura igienico sanitaria, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque di non arrecare in alcun modo disagio al vicinato. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori. Al fine di evitare problematiche di vicinato, è necessario mantenere la distanza minima dai confini di due metri prevista dall'art. 889 del Codice Civile e mantenere una distanza di almeno venti metri da porte o finestre delle altrui abitazioni. Anche la distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a due metri. Inoltre, viene richiesta una superficie di terreno in proprietà o in disponibilità pari ad almeno mq. 20 (venti metri quadrati) per ciascun componente il nucleo familiare dell'utenza domestica di riferimento. La dimensione del terreno, comunque, non potrà essere inferiore a mq. 40 (quaranta metri quadrati). Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale (o in aree all'aperto di più proprietari), è necessario l'assenso di tutti i condomini (nel secondo caso di tutti i proprietari del terreno), anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico. L'Amministrazione comunale non sarà ritenuta responsabile al verificarsi di qualsiasi controversia tra confinanti. La responsabilità sulla corretta gestione dell'attività di compostaggio rimane in capo all'utente, che risponderà di eventuali contenziosi che si dovessero instaurare.

Il compostaggio deve avvenire nel modo seguente:

- In CENTRO ABITATO a mezzo di COMPOSTIERA che può essere acquistata in commercio oppure costruita artigianalmente con capacità minima di 250 litri e, comunque, dimensionata proporzionalmente alla quantità di materiali organici prodotti, gestita in modo da non arrecare fastidi al vicinato. Deve essere collocata all'aperto, a diretto contatto con il terreno e su suolo pianeggiante. Per consentire il corretto sviluppo del processo di formazione del compost e al fine di evitare l'accumulo di percolato, alla base va posizionata una rete metallica a maglia fine sulla quale, per il primo utilizzo, va inserito un intreccio di rami e terriccio per innescare ed accelerare le fasi iniziali del compostaggio.
- FUORI dal CENTRO ABITATO anche a mezzo di BUCA, che consiste nel deposito dei rifiuti in una cavità scavata nel terreno predisponendo un fondo drenante e posizionando i materiali in modo che si discostino dalle pareti della buca, tramite assi di legno o rete metallica, per consentire la circolazione dell'aria. Deve essere reso noto il volume della buca al fine della quantificazione del rifiuto avviato a compostaggio.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere sempre ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- c) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

#### **Art. 11 – Attività vietate**

- 1) E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
- 2) E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e abbandonare rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
- 3) E' vietato impiegare la compostiera per usi impropri e/o trasportarla in luogo diverso da quello dichiarato nell'istanza di adesione alla pratica del compostaggio;
- 4) E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
- 5) Sono vietati l'abbandono, lo scarico e il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private;
- 6) E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido, nelle acque superficiali e/o sotterranee.

#### **Art. 12 – Riduzione tributaria**

Si rimanda al “Regolamento TARI” approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2023 e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni per quanto riguarda eventuali riduzioni tributarie riconosciute alle utenze iscritte all'albo dei compostatori di cui all'art. 4.

#### **Art. 13 – Verifiche e Controlli**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune di Rieti, predispone un servizio di controllo presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. L'utente è tenuto a consentire in qualsiasi momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato.

Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, o che tale attività venga realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Compostatori dalla data del primo sopralluogo, con cessazione della riduzione della tassa rifiuti con effetto per l'intero anno di riferimento del controllo e recupero dell'importo non pagato con applicazione di interessi e sanzioni.

#### **Art. 14 – Rispetto dell'impegno**

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio Ambiente del Comune di Rieti tramite comunicazione scritta.

#### **Art. 15 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori**

L'iscrizione all'Albo Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Compostatori.

#### **Art. 16 – Recesso dall'albo compostatori e decadenza dalla riduzione tributaria**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'Ufficio Ambiente del Comune di Rieti, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso. La cessazione della pratica del compostaggio comporta la perdita del diritto alla riduzione tributaria a partire dal mese solare in corso alla data della disdetta.

#### **Art. 17 – Organizzazione dell'Albo**

L'Albo Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita dall'Ufficio Ambiente del Comune di Rieti. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Rieti. L'ufficio Ambiente comunicherà al Gestore del Servizio di Igiene Urbana e all'ufficio Tributi ogni aggiornamento all'Albo compostatori, per gli adempimenti conseguenti.

#### **Art. 18 – Modifiche e Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa regionale.

#### **Art. 19 – Norma transitoria**

Le utenze che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già comunicato di effettuare il compostaggio domestico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno aggiornare la propria iscrizione trasmettendo l'istanza di cui al precedente art. 5.

#### **Art. 20- Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE/CESSAZIONE ALBO COMPOSTATORI**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Pec \_\_\_\_\_ tel./cell. \_\_\_\_\_

**CHIEDE:**

**L' ISCRIZIONE**

**LA CESSAZIONE  
DELL' ISCRIZIONE**

**ALL'ALBO DEI COMPOSTATORI COMUNALI**

**DICHIARA**

- di essere già iscritto all' Albo dei Compostatori comunali:  SI  NO
- che il proprio nucleo familiare è composto da n. \_\_\_\_\_ componenti;
- che l'utenza per la quale si chiede l'iscrizione è ubicata in Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_;
- che dispone di area verde di proprietà, in affitto o comunque in disponibilità in Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_  
distinta in catasto al Fg. \_\_\_\_\_ Part. \_\_\_\_\_ con superficie di mq \_\_\_\_\_;
- di avere già attivato un proprio sistema di compostaggio:  SI  NO  
se SI specificare:  COMPOSTIERA (di capacità \_\_\_\_\_ litri)  BUCA (di volume mc \_\_\_\_\_)
- intende attivare un proprio sistema di compostaggio:  SI  NO

se SI specificare:  COMPOSTIERA (di capacità \_\_\_\_\_ litri)  BUCA (di volume mc \_\_\_\_\_)

- di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che determini il venir meno dell'adesione alla pratica del compostaggio domestico;

✓ ALTRO: \_\_\_\_\_

#### **SI IMPEGNA:**

- ad effettuare in modo continuativo il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici presso l'area verde di proprietà, in affitto o comunque in disponibilità adiacente all'immobile sopra specificato e nella stessa far uso del compost prodotto;
- a rendersi disponibile a partecipare agli eventi di formazione e sensibilizzazione che il Comune potrà effettuare;
- ad accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio che l'Ente intenda effettuare;
- a restituire il mastello per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici entro cinque giorni dalla data di comunicazione attestante l'avvenuta iscrizione all'Albo Compostatori;
- ad assicurare la corretta gestione della compostiera (o cumulo o buca) secondo quanto previsto dal "Regolamento Albo Comunale Compostatori";
- a garantire l'annotazione, in apposito registro conforme al modello allegato B) del predetto Regolamento, delle operazioni di rimescolamento periodico e svuotamento della compostiera (o cumulo o buca).

#### **A TAL FINE ALLEGA:**

1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. ALTRO \_\_\_\_\_

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

